



Città di Agropoli

ORDINANZA PROT. N. 5201/2024 del 10 Febbraio 2024

OGGETTO: CARNEVALE 2024 – RETTIFICA ORDINANZA PROT. N. 4890/2024 del 08 Febbraio 2024 DI DIVIETO DELL'USO DI BOMBOLETTE SCHIUMOGENE SPRAY, UOVA E FARINA NELLE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e Autorità Comunale Sanitaria

PREMESSO che, dal giorno 11 al giorno 13 febbraio 2024 si svolgerà la consueta manifestazione di Carnevale, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti del Carnevale sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nell'utilizzo improprio di prodotti liquidi, gassosi o in polvere, bombolette spray ed altri tipi di confezione, nonché uova e farina, con coinvolgimento di passanti ed imbrattamento di beni pubblici e privati;

RILEVATO che l'ormai consueto malcostume consistente nell'utilizzo di bombolette spray che emettono sostanze schiumogene e/o filanti ed emanano gas facilmente infiammabile, determina un potenziale pericolo, oltre che fastidio, per le persone;

RITENUTO che questo dilagante malcostume, adottato specialmente dai minorenni, non possa condursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco e soprattutto durante i festeggiamenti del Carnevale, bensì è annoverabile tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e/o danno a persone e/o cose;

CONSIDERATO

- **Che** il verificarsi di tali fenomeni ha generato e genera notevoli malumori da parte della cittadinanza;
- **Che**, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 25/06/2021, all'articolo 20 vieta, tra l'altro, l'imbrattamento del suolo pubblico prevedendo la sanzione da € 75,00 ad € 450,00 a carico del trasgressore;
- **Che**, l'articolo 13 della Legge n.689/1981 recita testualmente: "Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria";

RITENUTO indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito dei festeggiamenti si verifichino danni a cose o a persone generati da gesti e comportamenti inconsulti da parte di terzi, o per episodi di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza sia dei partecipanti che dei cittadini che vi assistono;

CONSIDERATO

- opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, al fine di evitare che nell'ambito della festa si verifichino danni a cose o a persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti e dei cittadini che vi assistono;
- altresì opportuno adottare i provvedimenti del caso, atti ad impedire fatti di danno o pericolo alle persone, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, considerato inoltre che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;



Città di Agropoli

VISTI:

- l'articolo 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1937, n. 773 e gli articoli 1 e 4 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1. **Dal giorno 11 al giorno 13 febbraio e, comunque, in qualsiasi altra data dovesse/ro essere posticipata/e la/e sfilata/e dei carri allegorici** a causa di condizioni metereologiche avverse, sull'intero territorio comunale **è vietata** ogni attività atta ad imbrattare e/o sporcare il suolo pubblico già prevista dall'articolo 20 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 25/06/2021, prevedendo la sanzione da €.75,00 ad €.450,00 a carico del trasgressore. In particolare, **è vietato** lanciare e/o utilizzare come scherzo di carnevale oggetti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, come pure uova e farina, che possano imbrattare il suolo pubblico, arrecando danno e/o molestia alle persone.
2. In deroga all'articolo 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 25/06/2021, per i festeggiamenti del Carnevale, **è escluso dal divieto l'utilizzo dei coriandoli di carta e delle stelle filanti di carta.**
3. Fatta salva diversa disposizione di legge, l'inosservanza delle disposizioni previste al punto 1 della presente Ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione pari ad € 150,00 – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.
4. Alla sanzione amministrativa indicata al punto 3, consegue sempre il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.689/1981;
5. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Ufficio Comunale può ordinare il ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
6. Qualora alla violazione conseguano danni a beni esposti al pubblico, il responsabile della commessa violazione, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente prot. N. 4890/2024 del 08/02/2024 avente pari oggetto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica in generale l'incarico dell'Osservanza della presente Ordinanza.



Città di Agropoli

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli.
2. La trasmissione della presente:
 - Alla Prefettura di Salerno;
 - Alla Stazione Carabinieri di Agropoli;
 - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Agropoli,
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli;
 - Al Corpo di Polizia Municipale di Agropoli;
 - Al Nucleo di Protezione Civile di Agropoli.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07.09.1990, n. 241 e ss. mm. ii. Contenenti "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Campania, competente ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica competente ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 settembre 1971, entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 10 febbraio 2024


Il Sindaco
dot. Roberto Antonio Mitalipassi

